

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

(Ordinanza di rimessione n. 18/2021 sul cognome dei figli)

OPINIO AMICI CURIAE

nell'interesse di **Rete per la Parità – Associazione di Promozione sociale** (di seguito Rete per la Parità), in persona della propria Presidente Rosa Oliva, e di **InterClubZontaItalia – Coordinamento dei club Zonta italiani** (di seguito Zonta Italia), in persona della propria Presidente Angela Tassara, rappresentate e difese, con poteri disgiunti, dall'Avv.ta Susanna Schivo del Foro di Genova (C.F. SCHSNN75H46A145B, p.e.c. susanna.schivo@ordineavvgenova.it) e dall'Avv.ta Antonella Anselmo (C.F. NSLNNL66E51H501L, p.e.c. antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio di quest'ultima, Corso di Francia 197, come da procura speciale versata in atti.

Sull'ammissibilità dell'*Opinio*.

Rete per la Parità e Zonta Italia sono formazioni sociali senza scopo di lucro portatrici di interessi diffusi strettamente attinenti alla questione di costituzionalità sollevata con l'Ordinanza n. 18/2021.

Si ritiene, quindi, che l'odierna *Opinio* sia ammissibile ai sensi dell'art. 4^{ter} delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*.

La questione di legittimità costituzionale *de qua* assume come parametro costituzionale gli artt. 2, 3 e 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

In tale prospettiva dette Organizzazioni non governative che, per Statuto e attività stabile, si occupano da anni dei temi di cui è causa, desiderano fortemente fornire un utile contributo alla Corte.

L'Associazione Rete per la Parità.

Rete per la Parità¹ è un'associazione di promozione sociale costituita nel 2010 per utilizzare le sinergie createsi in occasione della celebrazione dei 50 anni della sentenza

¹ <https://www.reteperlaparita.it/>

della Corte costituzionale n. 33 del 1960 che eliminò le principali discriminazioni per l'accesso delle donne alle carriere pubbliche. Aderiscono alla Rete per la Parità, oltre che singoli soci e socie, rilevanti associazioni, reti di associazioni femminili e miste con diffusione sul territorio nazionale (alcune accreditate all'ONU) e Università. Lo Statuto prevede ogni azione volta all'attuazione dell'art. 3 della Costituzione e a superare gli ostacoli per la piena parità di genere².

L'odierna questione rispecchia gli esiti dell'attività di sensibilizzazione e approfondimento avviata pubblicamente dalla Rete per la Parità, unitamente alle molteplici Associazioni e Università aderenti alla stessa, in ordine ai fenomeni di "invisibilità" delle donne nella vita pubblica e privata che ancora oggi sono riscontrabili nella società italiana. In particolare, l'associazionismo e i centri di studi e di indagini sociali hanno ben individuato i concreti ostacoli che impediscono alle donne l'esercizio di diritti e libertà in condizioni di parità. Detti ostacoli, come rilevato da anni dall'Istat,³ contribuiscono allo stato di svantaggio che vivono le donne e sono concausa della loro subalternità e vulnerabilità anche all'interno della relazione affettiva di coppia⁴. Tra le discriminazioni più rilevanti, Rete per la Parità, fin dalla sua fondazione, ha individuato la centralità della questione del "*cognome materno*", in convegni⁵, pubblicazioni, audizioni parlamentari ecc.

L'attribuzione ai figli del solo cognome paterno ha un valore simbolico e culturale, in quanto espressione del nesso tra linguaggio pubblico e potere. Evidentemente detta "tradizione" affonda le radici nel patriarcato e nella subalternità di chi vi soggiace (moglie, prole...), ostacolando la concreta attuazione dei valori della Carta costituzionale, incentrati, viceversa, sulla centralità della persona e della sua dignità. Oggi le coppie genitoriali in Italia risultano purtroppo ancora ostacolate, a causa della vigenza di un quadro normativo "claudicante", sia nell'esercizio di una responsabilità genitoriale rispettosa del principio di parità sia nella scelta di donare ai figli ed alle figlie una identità priva di stereotipi di genere. Al contrario questi stereotipi condizionano sin dalla più

² <http://www.reteperlaparita.it/wp-content/uploads/2020/12/STATUTO-RETE-PER-LA-PARITA-modificato-nel-2020.pdf>

³ Istat, *Come cambia la vita delle donne*. Rapporto 2004-2014.

⁴ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 2011, Art. 4, Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione.

⁵ Relazione di Rosanna Oliva, Rete per la Parità "*Nel nome del padre e della madre. Azioni per la trasmissione del cognome della madre*" in *Nominare per esistere: nomi e cognomi*, Atti del Convegno del 19 settembre 2011 dell'Università Cà Foscari, Venezia – Comitato per le pari opportunità, Cafoscarina S.r.l. Si veda anche Anna Maria Isastia e Rosa Oliva, *Cinquant'anni non sono bastati*, Ed. Scienza Express, 2016.

tenera età bambine e bambini costretti a presentarsi con il solo cognome paterno e a relegare nell'invisibilità le madri.

Rete per la Parità ha quindi presentato un proprio atto di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza 286/2016; ha inoltre partecipato ad audizioni parlamentari in ordine ai più recenti disegni di legge sul cognome dei figli; ha supportato la petizione di Laura Cima⁶ per una legge in materia, la quale ha raggiunto circa 55.000 firme.

Infine, l'Associazione è impegnata nel Gruppo di lavoro per l'Eguaglianza di genere (Goal 5 dell'AGENDA ONU 2030⁷), in seno ad ASviS, e contribuisce alla redazione del Rapporto Ombra per le verifiche che il Comitato Cedaw svolge periodicamente circa lo stato di attuazione da parte dell'Italia della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979 (Convenzione Cedaw).

L'InterClubZontaItalia – Coordinamento dei club Zonta italiani.

Zonta Italia raccoglie tutti i Club membri di Zonta International presenti in Italia (precisamente, i Club Zonta di Alassio-Albenga, Alba Langhe Roero, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Finale Ligure, Genova 1, Genova 2, Imperia, Moncalieri, Pinerolo, Portofino Tigullio, Saluzzo, Sanremo, Savona, Torino, Valbormida, Ventimiglia Bordighera, Bari, Barletta, Bologna, Cosenza, Cremona, Matera, Milano S. Ambrogio, Napoli, Palermo, Palermo Triscele, Parma, Potenza, Reggio Emilia, Roma 1, Roma Capitolium, Roma Parioli 3, Taranto, Venezia, Zonta E-Club of Italy, Bolzano e Bressanone), dei quali fanno oggi parte complessivamente oltre 600 socie.

Zonta International⁸ è un'organizzazione globale costituita nel 1919 a Buffalo (U.S.A.), che riunisce, in oltre 1.100 club in 62 Paesi, 28.000 persone impegnate in ruoli di responsabilità e nelle libere professioni con lo scopo di promuovere la condizione delle

⁶ <https://www.change.org/p/chiediamo-che-la-legge-sul-cognome-materno-venga-messa-immediatamente-all-ordine-del-giorno-in-parlamento>

⁷ Target 5.1 Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni parte del mondo; 5 a 5.c Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi applicabili per la promozione dell'eguaglianza di genere e l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza, di tutte le donne, bambine e ragazze a tutti i livelli.

⁸ Si veda sul web Zonta International all'indirizzo www.zonta.org.

donne e l'*empowerment* femminile. Dal 1963 ha ottenuto *status* consultivo presso le Nazioni Unite e nel 1986 è diventata la prima ONG a sostenere UNIFEM (Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle donne). Zonta International opera da oltre 100 anni, attraverso azioni di *Service* ed *Advocacy*, sia a livello locale che a livello globale, perché ogni donna abbia accesso al proprio pieno potenziale e sia rappresentata nelle posizioni decisionali su una base di parità con gli uomini (si vedano, tra le altre, le azioni in atto per sostenere l'uguaglianza di genere e la campagna per porre fine alla violenza contro le donne ed al matrimonio infantile).

Per perseguire in modo più incisivo la *mission* zontiana a livello nazionale, le socie dei Club Zonta presenti sul territorio italiano ed appartenenti all'Area 03 del Distretto 30 e all'Area 03 del Distretto 28 di Zonta International hanno deciso, il 7 luglio 2012, a Torino, di formare un ente per il proprio coordinamento. In data 5 ottobre 2013, a Cremona, è stato quindi costituito l'InterClubZontaItalia, il cui Regolamento prevede, all'art. 2, lo scopo di partecipare al dibattito nazionale e favorire la visibilità dei temi sostenuti da Zonta International. Il 30 novembre 2019, a Genova, sono infine entrati a far parte dell'organizzazione anche i Club Zonta appartenenti all'Area 02 del Distretto 14 di Zonta International (Bolzano e Bressanone), così concretizzando l'attuale unione di tutte le zontiane italiane.⁹

Zonta Italia, raccogliendo il testimone di una propria illustre socia, Maria Magnani Noya, prima sindaca di Torino, che nel 1979 presentò, da deputata, la prima proposta di legge sul cognome dei figli, osservando – già oltre 40 anni fa (*sic!*) – come la trasmissione del solo patronimico costituisse una “*obiettiva violazione della parità tra uomo e donna*” e fosse “*in contrasto con i cambiamenti avvenuti nel costume e con il ruolo che la donna svolge nella società*”¹⁰, ha partecipato attivamente, insieme alla Rete per la Parità, al dibattito nazionale sul tema del doppio cognome alla prole sviluppatosi a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 286/2016, promuovendo e sostenendo una scelta responsabile del cognome dei figli e delle figlie da parte dei genitori, al fine di contribuire all'affermazione di una sensibilità più rispettosa della parità tra i generi nella famiglia e nella società italiana. Tra le numerose iniziative, si segnala, in particolare, in occasione del 1° anniversario della detta decisione dell'8.11.2016 e del 98° anniversario della

⁹ Si veda sul web il profilo facebook di Zonta Italia.

¹⁰ cfr. Atto C. 832 del 30 ottobre 1979 disponibile su <https://storia.camera.it>.

fondazione di Zonta International dell'8.11.2019, la realizzazione di un poster e di un opuscolo informativo dal titolo “*Il primo regalo da mamma e papà IL DOPPIO COGNOME*” e la relativa divulgazione presso gli uffici dello Stato civile dei Comuni e presso i Centri nascite sul territorio nazionale.¹¹

La sentenza 286/2016.

La Corte costituzionale, a completamento di un chiaro indirizzo, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma implicita che non consentiva ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; e, per estensione, anche della norma che non consentiva ai genitori non coniugati, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e della norma che non consentiva ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

La Corte ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità anche ad altre situazioni rispetto al *petitum*, giungendo quindi a una tripla additiva, sempre nel senso di consentire, **in presenza del consenso di entrambi i genitori**, l'attribuzione del cognome materno.

L'Ordinanza n. 18/2021.

La questione all'esame della Corte il 14 gennaio 2021, nel cui ambito è stata pronunciata l'Ordinanza n. 18/21, riguarda l'art. 262 comma 1 c.c. “*dove non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome materno*”.

La Corte¹² ha quindi sollevato davanti a se stessa la diversa questione, che ha ritenuto pregiudiziale, della norma che stabilisce come regola l'assegnazione del solo cognome paterno “*in mancanza di diverso accordo tra i genitori*”.

¹¹ Il poster e l'opuscolo sono visionabili sul profilo facebook di Zonta Italia.

¹² E. Imparato, <https://www.giurcost.org/studi/imparato.pdf> La prima ordinanza nell'ambito di un giudizio incidentale risale al 12 novembre 1965 n. 73, cui è seguita l'ordinanza n. 230 del 10 ottobre 1975. Su questo punto e sulla dilatazione dei termini processuali, v., in particolare, S. SCAGLIARINI, *Il tempo della Corte. L'uso del fattore temporale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale tra «effettività» e «seguito» della decisione*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – VERONESI, «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Esi, Napoli, 2006, 197 ss. e anche R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi*, Giuffrè, Milano,

Alla luce del rapporto di presupposizione e continenza, la Corte ha esteso la questione ponendo in discussione la **norma generale** che impone l'attribuzione del solo cognome paterno, *anziché dei cognomi di entrambi i genitori*, anche nel caso, che non era stato oggetto della sentenza del 2016, **dell'assenza di un accordo tra i genitori**.

Con tale tecnica la Corte *intende rendere giustizia costituzionale*¹³, da un lato, evitando la parcellizzazione della questione, e, dall'altro, facendo fronte alla perdurante inerzia del Legislatore, più volte chiamato a riformare la materia.

Al riguardo non sembra vi siano ostacoli circa la discrezionalità del Legislatore, considerato che la giurisprudenza più recente, oltre alle “*rime obbligate*”, ha elaborato la tecnica dei “*versi sciolti*”, ponendo un dialogo continuo tra poteri dello Stato e le Corti Sovranazionali (ord. 207/2018)¹⁴.

Tutelare i diritti fondamentali si configura, nella prospettiva costituzionale, come un obbligo legislativo.

A ben vedere, l'attribuzione, **come regola**, dei cognomi di entrambi i genitori sembra costituire sia la risposta costituzionalmente adeguata individuabile nella legislazione vigente sia la risposta costituzionalmente obbligata.

Il parametro costituzionale di cui agli artt. 2, 3 e 117 comma 1 Cost. circoscrive l'ambito di legalità costituzionale entro il quale avrebbe dovuto da tempo operare il Legislatore¹⁵.

E proprio il mancato accordo dei genitori traccia la via obbligata.

Se infatti il diritto al nome (e con esso al riconoscimento della doppia discendenza, anche matrilineare) è un diritto fondamentale ed inviolabile della persona come può ammettersi che lo stesso sia comprimibile da parte della norma di legge valevole in via generale?

E ancora, se l'unità familiare è riconosciuta come luogo delle relazioni solidaristiche, all'interno del quale si configura la parità morale e giuridica dei coniugi,

2007, 84 e ss.). Altre ordinanze emesse in giudizi incidentali sono seguite: 21 dicembre 1983, n. 354, 20 giugno 1984, n. 179, B. CARAVITA, *Appunti*, cit. e ancora ordinanza n. 447 del 23 giugno 1993.

¹³ G. Silvestri, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione giustizia*, n. 3/2020, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44836>

¹⁴ “*I delicati bilanciamenti ora indicati restano affidati, in linea di principio, al Parlamento, il compito naturale di questa Corte essendo quella di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dall'esigenza di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolti*”.

¹⁵ La sent. 286/2016 dichiarava “*indifferibile l'intervento legislativo*”, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri consoni alla parità, “*sopravvive la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno destinare ad operare in mancanza di accordo espresso dei genitori*”.

come può concepirsi che la regola generale, in caso di mancato accordo, sia in sé discriminatoria?

Ebbene il perimetro costituzionale cui si accenna nell'ordinanza di autorimessione non può che essere - obbligatoriamente - nel senso dell'attribuzione del doppio cognome.

Spetterà successivamente al Legislatore (salvo che non intervenga prima dell'emananda sentenza) disciplinare gli ulteriori aspetti.

Sugli obblighi internazionali di non discriminazione.

La novità che pone l'ordinanza n. 18/2021 in merito all'art. 262, primo comma, cod. civ, attiene alla violazione dell'art. 117 primo comma Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu, questione appena accennata nella sentenza 286/2016 perché ritenuta assorbita.

Ebbene la Corte si trova ad affrontare la questione da angolazione del tutto nuova rispetto alla sentenza *Cusan Fazzo contro Italia* (Corte Edu, sent. 7 gennaio 2014): il caso sottoposto alla Corte di Strasburgo afferiva all'ipotesi di accordo tra i genitori, ma in senso derogatorio rispetto alla rigidità del sistema italiano.

L'odierna questione, **proprio perché pregiudiziale e in rapporto di presupposizione**, attiene all'individuazione della regola costituzionalmente obbligata, nel diverso caso di disaccordo dei genitori.

In questa prospettiva non può che trovare enfasi il **divieto di discriminazione** discendente proprio dall'art. 14 Cedu.

Nella stessa sentenza *Cusan Fazzo* la Corte Edu ha ricordato, in riferimento all'art. 14 Cedu, che la propria giurisprudenza ha rimarcato l'importanza di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi e dell'eliminazione di ogni discriminazione fondata sul sesso nella scelta del cognome. Essa ha inoltre ritenuto che la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non potesse giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, *Ünal Tekeli*, §§ 64-65).

Il divieto di non discriminazione trova corrispondenza anche negli artt. 7 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e nella Convenzione Cedaw.

L'art. 16, par. 1, lett. d), della detta Convenzione sancisce il riconoscimento degli *stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego*". Rispetto ai lavori preparatori, il testo finale della norma ne ha consentito la più ampia interpretazione, ossia quella di garantire l'**eguaglianza dei coniugi** riguardo alla scelta del cognome dei figli.

Dunque, violano i principi di giustizia ed uguaglianza contenuti in particolare nell'articolo 16, quelle legislazioni o prassi che perpetuano le subalternità dell'un coniuge in danno dell'altra, anche in occasione dell'attribuzione del cognome ai figli.

A ciò si aggiunga che, con Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 sulla discriminazione tra uomini e donne nella scelta del cognome e nella trasmissione dei cognomi dei genitori ai figli si sottolinea che *"un nome è un elemento che determina l'identità degli individui e che, per questo motivo, la scelta del nome è una questione di notevole importanza. È pertanto inaccettabile la continua discriminazione tra uomini e donne in questo settore"*.

L'Assemblea raccomanda altresì agli Stati Membri che mantengono la discriminazione sessista di prendere le misure appropriate per:

- i. implementare la rigorosa uguaglianza tra madre e padre nella trasmissione di un cognome ai propri figli;*
- ii. assicurare la rigorosa parità in caso di matrimonio per quanto riguarda la scelta di un cognome comune per entrambi i coniugi;*
- iii. eliminare ogni discriminazione tra i bambini nati dentro e fuori dal matrimonio all'interno del sistema legale in relazione al conferimento di un cognome.*

Ancora oggi, in Italia, vi è, quindi, una manifesta violazione degli obblighi internazionali di non discriminazione e tutela dell'identità della persona.

Sull'incostituzionalità dell'attribuzione del solo cognome paterno in caso di mancato accordo dei genitori.

Il meccanismo di assegnazione del *"nome di famiglia"*, che tradizionalmente prevede l'imposizione della linea paterna non è certo casuale, bensì frutto di una particolare visione della società.

In Italia l'apposizione del solo cognome paterno riflette una struttura sociale, storicamente patriarcale e proprietaria, in cui il ruolo pubblico era riservato agli uomini

“capifamiglia” e le donne passavano dalla tutela del padre a quella dello sposo del quale assumevano, a dimostrazione della “cessione” avvenuta, anche il cognome.

Il solo cognome della madre è ancora attribuito, invece, ai figli, non riconosciuti dal padre, di donne non coniugate ma madri, dunque confinate ai margini della società.

L’attribuzione del cognome paterno segnava per il nato e la nata l’acquisizione ufficiale dello *status* filiale e quindi l’ingresso pieno nella *societas*.

Questa visione è stata superata dalla Costituzione Repubblicana che sancisce il principio di uguaglianza (art.3) e professa la parità morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e, tenuto conto dei ruoli oggi assunti nella società dalle donne nel mondo del lavoro e delle istituzioni (nonchè dei ruoli assunti nella famiglia dagli uomini anche nella cura della prole), non ha più alcuna ragione di trovare riscontro nel dato normativo.

Il legame tra nome, identità e dignità personale trova specifico riconoscimento nel testo costituzionale agli articoli 2 e 22, laddove, rispettivamente, si garantiscono i diritti dell’essere umano come singolo e nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e si afferma il divieto di privare il singolo, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e – appunto – del nome.

Dalla lettura di queste norme appare evidente il valore assunto dal nome nella dimensione individuale dei diritti intangibili e la possibilità per ognuno di rivendicarlo e conservarlo in quanto elemento integrante la propria sfera identitaria.

A lungo, nel nostro ordinamento, il **diritto al nome** è stato considerato in un’ottica prettamente pubblicistica, in quanto mezzo utile ai fini della salvaguardia dell’ordine pubblico, funzionale alla individuazione dei singoli componenti della comunità collocati e riconosciuti in quanto, *in primis*, membri di una stessa compagine familiare. A chiarire l’inserimento del diritto al nome nel nucleo profondo dei diritti della persona la Corte costituzionale intervenne già nel 1994, dichiarando il valore del nome come strumento identificativo dell’individuo e riconoscendolo come parte essenziale della personalità di ciascuno (sentenza 3 febbraio 1994, n. 13, parr. 5.1. e 5.2).

Oltre al diritto della donna a non essere discriminata nella possibilità di trasmettere il proprio cognome alla prole, rileva in questa sede, dunque (e soprattutto), il diritto del figlio a essere riconosciuto dall’ordinamento e nell’ambito della comunità di appartenenza come discendente della madre al pari che del padre.

Non si comprende, infatti, francamente, come, dopo avere sancito che l'automatica attribuzione alla nascita del solo patronimico alla prole "*pregiudica il diritto all'identità personale del minore*" (sent. 286/2016), possa anche solo ipotizzarsi di perpetuarne l'applicazione nel caso di dissenso tra i genitori all'aggiunta anche del matronimico. Infatti: se è pregiudizievole per il diritto all'identità del figlio l'attribuzione del solo patronimico nel caso di accordo tra i genitori, come può non esserlo nel caso di disaccordo?

L'attribuzione del cognome è oggi il primo atto giuridico di esercizio della responsabilità genitoriale, che (auspicabilmente) dovrebbe indirizzarsi naturalmente verso una scelta non pregiudizievole per la prole.

Nell'attuale sistema normativo vigente, quindi, nel caso di disaccordo dei genitori (o anche solo di disinteresse a manifestare la propria volontà) sul punto, potrebbe, a rigor di logica, addirittura ipotizzarsi l'intervento del P.M. a tutela del diritto del minore ad essere identificato con entrambi i rami genitoriali.

Non potendo, quindi, la decisione dell'Ill.ma Corte che garantire il rispetto del diritto di identità dei figli e delle figlie, che si concretizza attraverso l'attribuzione del cognome al momento della nascita (art. 2 Cost.), in un doveroso quadro di eguaglianza e parità di genere (artt. 3 e 29 Cost.), la medesima è oggi chiamata ad operare un bilanciamento, di rango costituzionale, che assicuri che nessuno degli interessi coinvolti venga subordinato o comunque eccessivamente compresso.

Si auspica, pertanto, che tale decisione sia nel senso della previsione di un meccanismo, che rispettosamente pare l'unico adeguato ad operare tale bilanciamento, basato sulla **trasmissione necessaria dei cognomi di entrambi i genitori**, corredato, se mai, da un criterio, derogabile per volontà dei genitori o degli stessi figli e figlie, che stabilisca, pur sempre in un senso non discriminatorio, l'ordine e le modalità di trasmissione alle generazioni successive.

PQM

previa declaratoria di ammissibilità del presente atto, si confida nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 262 comma 1 in relazione agli artt. 2, 3 e 117 Cost., e, in via consequenziale, delle ulteriori norme in materia di trasmissione del cognome della prole, nel senso esposto in narrativa.

Roma/Genova, 5 marzo 2021

Avv. Antonella Anselmo

Avv. Susanna Schivo